

ROGAI PARTNERS


S T U D I O C O M M E R C I A L E

RICCARDO ROGAI
Ragioniere Commercialista Revisore Legale
Mediatore Civile

STEFANO GUIDI
Dottore Commercialista,
Revisore Legale

GIACINTO LATORRACA
Dottore Commercialista

LORENZO ROGAI
Dottore in Economia



Transfer pricing 2.0

L'art. 59 della "manovrina" ha cambiato drasticamente il volto del transfer pricing regolamentato all'art 110 c. 7 del T.U.I.R.

In particolare è stato eliminato il riferimento al **valore normale** e inserito il principio di **libera concorrenza**. Vediamo insieme questo cambiamento cosa comporta.

Cos'è il transfer pricing

Il transfer pricing è quel fenomeno per cui tramite operazione infragruppo si vanno a spostare utili o perdite nel paese dove la tassazione è più "scomoda" la norma ha quindi l'obiettivo di andare a penalizzare questo tipo di comportamento. Infatti, fino alla modifica della norma, l'agenzia andava a verificare se l'operazione era stata svolta applicando alle operazioni di acquisto o di vendita il valore normale così come definito dall'art.9 del TUIR.

Il nuovo “criterio”

Con la modifica della norma adesso il criterio non è più il valore normale ma il concetto di **libera concorrenza** come prevista dalla convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. Adesso quindi si dovrà valutare l'operazione **non più con i metodi usati fin'ora** ma anche considerando come sarebbe stata fatta quell'operazione in regime di libera concorrenza. Pertanto questo porta ad apportare variazioni in aumento ma anche in diminuzione in alcuni casi specificati dal nuovo art. 31-quater.

La rettifica in diminuzione

La rettifica in diminuzione può essere prevista:

- Nella attivazioni di procedure amichevoli prevista dalle convenzioni internazionali per grandi aziende
- A conclusione dei **controlli** effettuati nell'ambito dell'attività di **cooperazione internazionale** con esiti condivisi da entrambi gli stati coinvolti
- In seguito all'istanza prodotta dal contribuente residente al fine di veder esclusa la doppia imposizione che si originerebbe per effetto della rettifica in aumento operata a danno della controparte estera, purché il menzionato esito sia definitivo e conforme al principio di **libera concorrenza** e abbia avuto luogo in un paese con il quale è attiva una Convenzione contro le doppie imposizioni.

E' importante sottolineare che queste disposizioni sono entrate in vigore il 24 aprile 2017 però diversi esperti ritengono che essendo di natura procedurale valgano anche per i periodi di imposta precedenti. Sulla questione esistono però anche pareri contrari e cioè che tali norme entrano in vigore dal 24/04/2017.

Dott. Lorenzo Rogai

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners
www.studiorogai.it